

Spett.le Regione Piemonte

**Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica**

TECNICO REGIONALE – NOVARA E VERBANIA

Responsabile: Mauro Spanò

Email: tecnico.regione.NO_VB@regione.piemonte.it

Pec: tecnico.regione.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Istanza di concessione idraulica ai sensi del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R e in riferimento all'art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003 s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Boca (NO), nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Piemonte.

- **Istanza per l'attraversamento.**

La sottoscritta **Open Fiber S.p.A.**, con sede Legale in Viale Certosa, 2 – 20155 Milano (MI) e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 - Roma (RM) qui rappresentata nella persona di **Dott. Ing. Marco Luttati**, C.F. LTTMRC74H01L219F, nato a Torino (TO) il 01/06/1974, nella sua qualità di **Procuratore e Regional Manager Area Nord Ovest Network & Operations Cluster C&D Piemonte** della medesima società.

Premesso che

- in data 03/03/2015 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la strategia Nazionale Banda Ultra Larga che, tra l'altro, individua Infratel Italia come soggetto attuatore della stessa;
- l'attuazione della suddetta strategia, con particolare riferimento agli interventi nelle aree bianche, è finanziata dallo Stato Italiano e dalla Regione Piemonte tramite fondi FSC, POR FESR 2014/20 e PSR FEASR 2014/20 e la rete a banda ultralarga realizzata rimarrà di proprietà pubblica;
- Infratel Italia ha emesso tre bandi di gara per la Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (Bando I), Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Sicilia, Basilicata (Bando II), Puglia, Calabria, Sardegna (Bando III) aggiudicati alla Scrivente ed il cui contratto è stato stipulato con Infratel Italia S.p.A. rispettivamente nel mese di giugno 2017, nel mese di novembre 2017 e nel mese di aprile 2019;

- il Comune di Boca rientra tra i Comuni interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura nell'ambito della Concessione in oggetto;
- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259);
- ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, c. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e alle opere di pubblica utilità;
- l'art. 86 c. 3 del D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. chiarisce che "alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica";
- la legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto misure volte ad agevolare il più possibile la posa degli impianti di comunicazione elettronica ed agevolare l'azzeramento del divario digitale contemplando un iter procedimentale speciale ed accelerato mediante la presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- l'art. 88 comma 6 del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i., come recentemente novellato l'art 8-bis della Legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevede che "il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture";
- l'art. 88 comma 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i., come recentemente novellato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 prevede rispettivamente che:
 - "Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione";
 - "La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori";
 - "Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14,14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al

comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo;”;

- l'art. 88 comma 7 del citato D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i., come recentemente modificato come recentemente novellato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 prevede espressamente che trascorso il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda di autorizzazione senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, la medesima autorizzazione si intende in ogni caso accolta, per il principio del silenzio-assenso. Inoltre, nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti, il termine è ridotto a 8 (otto) giorni. La disposizione in parola prevede anche che “I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorso i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente”;
- l'art. 88 comma 9 del citato D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i., come recentemente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 prevede che:
 - “Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine

perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente”;

- l'art. 88, comma 12 del D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i. dispone che “Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali”;
- l'art.88, comma 10, del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i. prevede espressamente che “Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica”;
- l'art. 93 del medesimo decreto prevede espressamente che “le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. In particolare il comma 2 del citato articolo dispone che “(...) Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica” fatte salve le ipotesi espressamente previste”;
- a maggiore chiarezza, l'art. 12 del D.lgs. n. 33/2016 (c.d. “Decreto Fibra”), come novellato dall'art. 'art. 8-bis, comma 1, lett. b) della Legge 11 febbraio 2019 n.12 ha specificato ulteriormente che “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto;”

tutto ciò premesso, **Open Fiber S.p.A., in qualità di Concessionario individuato da Infratel Italia S.p.A.**

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare gli interventi meglio descritti nella relazione tecnica nelle vie indicate all'interno del Vostro territorio, come da planimetrie e disegni illustrativi allegati alla presente istanza.

e dichiara per quanto riguarda l'assenso del proprietario

Per gli attraversamenti in riutilizzo è stata richiesta l'autorizzazione all'ente proprietario:

1. I ATTRAVERSAMENTO DEL RIO DEL PILE di Boca alla coordinata 45.6823520345,8.4098808012 mediante scavo in minitrincea di 16,0 m (Rif. Tav. SC01|1.1 – SC01|1.2)

Per gli interventi in nuove tratte si scavo e/o nuove canalette staffate è stata richiesta l'autorizzazione all'ente proprietario:

La Scrivente:

- sottoscrivendo la presente, prende atto e accetta quanto stabilito dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni in materia di protezioni dei dati personali;
- in ordine alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, durante l'esecuzione dei lavori, s'impegna ad osservare le norme del Codice della Strada e/o eventuali ulteriori prescrizioni applicabili all'intervento.

Si attesta che:

- i lavori verranno effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- verrà collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. I. del 04/03/2013;
- verrà ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- la segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- verrà verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini risulteranno, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi saranno trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio.



Vi informiamo che:

- per eventuali chiarimenti o informazione tecniche ritenute necessarie, si prega di contattare i seguenti referenti: Francesco Blonda – tel. +39 3201742346 - francesco.blonda@openfiber.it;
- le comunicazioni in risposta alla presente dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: openfiber@pec.openfiber.it o all'indirizzo Via Laurentina 449 – 00142 Roma;
- saranno inviate successive comunicazioni in merito all'individuazione dell'Impresa incaricata della realizzazione dei lavori/Direttore Lavori/Responsabile dei Lavori/Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L'avvio dei lavori sarà preceduto da apposita Comunicazione di Inizio Lavori.

Allegati:

- Relazione tecnica
- Planimetrie e disegni grafici illustrativi
- Documenti e procura del richiedente

Distinti saluti

Open Fiber S.p.A.
